

IL NUOVO REATO DI OMICIDIO SUL LAVORO: LE NOVITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE

A CURA DELLO STUDIO LEGALE LCG

di Marta Marchese*

Sono stati 476 i morti per infortuni sui luoghi di lavoro dall'inizio dell'anno, oltre 1000 se si contano i morti sulle strade ed in itinere; nel 2016 i decessi sono stati 641; questi i dati condivisi dall'Osservatorio Indipendente di Bologna.

Introdurre due nuove fattispecie di reato (*"Omicidio sul lavoro"* e *"Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime"*) e fare intendere che l'integrità e sicurezza dei lavoratori meritano una tutela "rafforzata", che non può trovare riscontro in fattispecie criminose "minori"; questo è l'obiettivo del Disegno di Legge n. 2742, ideato sulla falsariga del reato di omicidio stradale (introdotto con Legge 23 marzo 2016, n. 4); il DDL, assegnato alla 2a Commissione Permanente Giustizia del Senato, si propone infatti di garantire *"una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti per distrazione, disinteresse, o peggio per un'assoluta non curanza delle normative sul lavoro, dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale"*¹.

Con riferimento alla struttura del Disegno di Legge, quest'ultimo introduce, all'art. 589-*quater* c.p., il reato di *"Omicidio sul lavoro"* che punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La disposizione prevede inoltre l'inserimento di una serie di fattispecie aggravate; in primo luogo, ci si riferisce alla morte cagionata per colpa a fronte della violazione degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, come previsti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP; a ciò si aggiunge la mancata comunicazione all'INAIL della natura delle lavorazioni svolte e dei relativi rischi. Tali violazioni sono sanzionate con la reclusione da otto a dodici anni.

Come riportato dalla Relazione Introduttiva, la maggiore gravità della sanzione prevista per le suddette

violazioni è giustificata dal fatto che il mancato adempimento dei relativi obblighi è indice di disinteresse per la sicurezza e per la vita dei lavoratori, e, dunque, rende necessario un inasprimento della pena applicabile.

Ulteriori aggravanti sono previste in relazione a specifiche violazioni di obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui quelli relativi alla disciplina degli agenti fisici, alle sostanze pericolose, alla esposizione ad agenti biologici; e ancora, la pena è aumentata qualora vengano messi a disposizione dei lavoratori strumenti di lavoro non conformi alla normativa europea e nazionale, in caso di violazioni in materia di dispositivi di protezione individuale, in tema di inottemperanza degli obblighi di prevenzione di incendi ed atmosfere esplosive.

L'art. 1 del Disegno di Legge introduce infine, al sesto comma dell'art. 589-*quater*, un'aggravante specifica, qualora, con riferimento alle violazioni dei commi precedenti, venga riconosciuta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché nel caso in cui il Datore di Lavoro abbia operato senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Un aggravio di pena è inoltre previsto qualora la condotta abbia cagionato la morte di più persone.

Il secondo reato introdotto dal DDL è quello di lesioni sul lavoro gravi e gravissime (590-*septies* c.p.), che punisce il Datore di Lavoro che per colpa cagioni ad un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Ricalcando l'impostazione dell'art. 589-*quater*, la nuova fattispecie prevede, anche in questo caso, un graduale aggravio della pena in relazione a violazioni di obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (analoghi a quelli richiamati dalla norma relativa al reato di Omicidio sul Lavoro), con pene che arrivano fino a un massimo di sette anni.

*Avvocato, si occupa principalmente di consulenza in materia di D.Lgs. 231/01, salute e sicurezza sul lavoro e diritto penale dell'impresa.

¹ Cfr Relazione introduttiva al Disegno di Legge 2016 n. 4325.

È poi prevista l'introduzione di due nuove fattispecie, di cui agli artt. 589-*quinquies* e 590-*octies* c.p., nel caso in cui l'omicidio colposo, ovvero le lesioni, siano stati commessi in concorso con il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"). La suddetta disposizione trova giustificazione nel maggior rimprovero che può essere mosso all'autore della condotta criminosa nel caso in cui l'infortunio sul lavoro grave o mortale si verifichi in un contesto di impiego clandestino ovvero di sfruttamento dei lavoratori.

Il DDL introduce delle modifiche altresì al Codice di Procedura Penale; in particolare, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di omicidio sul lavoro di cui all'art. 589-*quater* (secondo e terzo comma) c.p., e l'arresto facoltativo per il reato di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime (art. 590-*septies* c.p. secondo, terzo, quarto e quinto comma).

Con riferimento alla proroga del termine di conclusione delle indagini, lo stesso può essere concesso una sola volta in relazione ai reati di nuova introduzione di cui al DDL; e ancora, qualora si proceda per il reato di omicidio sul lavoro, la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero deve essere presentata entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari.

Il termine intercorrente tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio non può essere superiore a sessanta giorni per il reato di omicidio sul lavoro. Infine, è prevista la citazione diretta a giudizio in caso di lesioni personali sul lavoro, anche aggravate, a norma dell'art. 590-*septies* c.p.; viene altresì previsto che, in relazione al reato di cui all'art. 590-*septies* c.p., il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e la data di comparizione è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

Parimenti, l'introduzione delle nuove fattispecie criminose viene recepita all'interno del D.Lgs. 231/01, con espresso riferimento, all'interno dell'art. 25-*septies* del Decreto, ai nuovi articoli 589-*quater* e 590-*septies* c.p. In tal senso, dunque, qualora un soggetto apicale o sottoposto facente parte di un ente dovesse rendersi autore di uno dei nuovi reati introdotti dal DDL, in presenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01, potrà rilevarsi la responsabilità amministrativa da reato della società stessa, con relativa possibile comminazione di sanzioni interdittive e pecuniarie.

Da questa breve rassegna è possibile evincere come l'intento del DDL sia quello di introdurre una tutela

più stringente (con pene che, in presenza delle aggravanti, possono arrivare fino a 18 anni di reclusione) alla salute e sicurezza sul lavoro.

Ci si augura che un tale inasprimento delle sanzioni – qualora il DDL dovesse essere approvato nei termini attuali – basti a contribuire concretamente alla diminuzione degli infortuni gravi o mortali sul luogo di lavoro. L'esperienza quotidiana, purtroppo, ci pone di fronte ad un sistema caratterizzato da una normativa di settore complessa e a volte farraginosa ed alla assoluta precarietà e discontinuità; il tutto a discapito della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.